

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Bene Vagienna è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 Ottobre 1985.
3. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Art. 3

Sede

1. La sede del Comune è sita in Via Roma n. 101. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica.

Art. 5

Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.
2. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al primo comma.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed Enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5 bis

Pari opportunità

1. Il Comune riconosce quale compito primario quello di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, anche allo scopo di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità, promuovendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Elezione – Composizione – Consigliere anziano

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato la maggiore somma di voti ottenuta addizionando ai voti di lista i voti di preferenza e, a parità di voti il più anziano di età.

Art.6 bis

Convocazione prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Qualora il Sindaco non adempia all'obbligo di convocazione di cui al comma precedente provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 7

Consiglieri comunali – Convalida

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri dichiarati incompatibili o ineleggibili.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate al Consiglio, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci in seguito alla adozione della surrogazione che deve essere adottata dal

Consiglio Comunale entro 20 giorni dalla data di presentazione.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale diventano irrevocabili dal momento stesso della presentazione al protocollo del Comune.

6. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per i fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 8

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento con la finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, i pareri sono inseriti nella deliberazione, in caso di impegni di spesa dovrà essere acquisita l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

6. Al Consiglio comunale compete la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

Art.8 bis

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco l'adunanza del Consiglio è presieduta dal Vice-Sindaco.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice-Sindaco l'adunanza del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano.

Art. 9

Funzionamento

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio comunale, per le elezioni del Sindaco e nomina della Giunta, apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 2. dovrà in ogni caso disciplinare:

- a) la costituzione dei Gruppi consiliari;
- b) la convocazione del Consiglio comunale;
- c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

3. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2. nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista il Consigliere che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Art. 10

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente;
- entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- entro il mese di novembre per l'assestamento di bilancio.

3. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento di bilancio.

4. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 11

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, della legge 8 giugno n. 1990, n. 142, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 12

Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le modalità di voto, la composizione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere, concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

4. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

5. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 13

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste ed in generale per esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

Capo II GIUNTA E SINDACO

Art.14

Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3.abrogato

Art.15

Proposta indirizzi generali di governo

1. Nella prima seduta dopo l'elezione, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta, contestualmente alla presentazione di una proposta, in cui vengono illustrati gli indirizzi generali di governo.

2. La proposta degli indirizzi generali di governo deve essere sottoscritta per adesione dai componenti della Giunta.

3. Sulla proposta degli indirizzi generali deve essere dato il parere di legittimità da parte del Segretario dell'Ente, ai sensi dell'art.53, comma1, della legge n.142/1990.

4. Nell'ipotesi che la proposta degli indirizzi generali di governo presentata dal Sindaco, non venga approvata, deve essere escluso che ciò equivalga ad una mozione di sfiducia.

5. Tuttavia, il Sindaco potrà valutare le opportunità della sua permanenza in carica, anche in relazione al programma amministrativo depositato all'atto di presentazione della lista.

Art.16

La Giunta – Composizione e Presidenza

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti Comunali.

2. La Giunta Municipale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori.

3. In caso assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco.

4. Possono essere eletti Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri comunali.

5. La presenza degli Assessori di cui al comma precedente non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta di cui al comma 2.

6. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli Assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta. Per lo scopo alla lista degli Assessori dovrà essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare del possesso di tutti i requisiti richiesti per i non Consiglieri.

7. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione Consiliare.

Art.17

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco o del Segretario Comunale.

3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. Riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso.

Art. 18

Assenza o impedimento del Sindaco

1. Al Vice-Sindaco spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo.

2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16.

3. All'Assessore all'uopo delegato spetta surrogare il Sindaco ed il Vice-Sindaco assenti o impediti sia nelle funzioni di Capo dell'Amministrazione che di Ufficiale di Governo.

Art. 19

Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte, dal Vice-Sindaco.

5. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 20

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione di sfiducia va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui precedente comma 2.

Art. 21

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco. In caso di accettazione, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni.

3. Il Sindaco procede alla revoca degli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio del provvedimento di revoca.

4. Dal provvedimento di revoca deve essere data comunicazione al destinatario.

5. La ricezione dell'atto di revoca da parte dell'Assessore revocato costituisce requisito di efficacia dell'atto di revoca.

6. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

7. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari revocati, decaduti o cessati dall'Ufficio provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'emanazione del provvedimento.

Art. 22

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento saranno stabilite con apposito regolamento.

4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità.

8. I pareri sono inseriti nella deliberazione, qualora la deliberazione comporti impegni di spesa dovrà essere acquisita l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

9. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

Art. 23

Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinnanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11, del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 24

Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;

c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alla deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 25, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;

c-bis) conferisce deleghe a Consiglieri Comunali in determinate materie. Il Sindaco può invitare il Consigliere delegato a partecipare alla riunione di Giunta in cui venga trattato un argomento riguardante la delega per relazionare sul medesimo, ma senza facoltà di voto. In tal caso il Consigliere ha la facoltà di presentare proposte alla Giunta, relazionare e discutere sulle materie di propria competenza;

d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

f) stipula i contratti, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di Polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di Polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;

i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

l) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

m) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;

n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art.25

Poteri di nomina del Sindaco

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico.

3. Qualora non vengano rispettate le norme di cui ai precedenti comma 1 e 2, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.26

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con pena pecuniaria amministrativa a norma della legge.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti ed urgenti in

materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra l'assistenza della forza pubblica.

4. Se l'ordinanza adottata a sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste persone non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art.27

Competenze del Sindaco quale ufficiale del governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI- RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico – amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi

di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 29

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi pubbliche ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 31

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Agli effetti dei precedenti commi e istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 200 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 32

Azione referendaria

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; l'indizione è fatta per determinazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e quando lo richiedono un quinto degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole alla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 33

Disciplina del referendum

1. Per i referendum consultivi trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali.

2. Con apposita deliberazione, prima dell'indizione dei referendum, il Consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme per il suo corretto svolgimento.

Art. 34

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Istituzione dell'ufficio

1. Potrà essere istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. È richiesto il possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.

Art. 36

Nomina – Funzioni – Disciplina

1. Con l'apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 37

Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 38

Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.

2. Appositi regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelta.

Art. 39

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei

modi e nei termini stabiliti a sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V PATRIMONIO – FINANZA - CONTABILITA'

Art. 40

Demanio e patrimonio

1. Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.

Art. 41

Servizio economale

1. Il regolamento disciplina il servizio economato.

Art. 42

Revisori dei conti – Controllo della gestione

1. Apposito regolamento disciplina la collaborazione dei revisori con il Consiglio e l'organizzazione dell'ufficio per soddisfare le esigenze dei revisori.

2. Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

TITOLO VI FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 43

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 44

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e

l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII UFFICI PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 45

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 46

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art. 47

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dal "regolamento organico".

2. Il "regolamento organico" di cui al precedente comma:

- recepisce sempre le norme contrattuali del comparto dei dipendenti degli Enti locali;

- regola la responsabilità, le sanzioni disciplinari e relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riassunzione in servizio.

Art. 48

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 49

Segretario Comunale – Stato giuridico, trattamento economico e funzioni

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e delle delibere del Consiglio della Giunta, sovrintendente al personale e ne coordina l'attività garantendo la legittimità dell'azione amministrativa del Comune.

2. Il segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta e del Consiglio ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e ne cura la loro attuazione.

3. Il segretario può rogare, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale, i contratti di cui all'art. 45, lett. a), della legge n. 142/90.

4. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

5. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statuarie.

Art. 51

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

Art. 52

Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità, sono deliberati entro 1 anno dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1.

3. Il regolamento di contabilità dovrà essere deliberato nei termini che saranno indicati nella legge per la disciplina organica dell'ordinamento contabile e finanziario degli Enti locali.